



ISTITUTO COMPrensIVO S. GIOVANNI
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE
via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE
C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051
e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it
www.icsangiovanni.edu.it

Trieste, 6 febbraio 2022

Alle Famiglie e al Personale scolastico
dell'IC San Giovanni

CIRCOLARE N. 75

OGGETTO: Nuove misure per la gestione casi positività Covid 19 in applicazione del DL 5/04.02.2022.

Il [Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022](#) ha apportato significative modifiche nella gestione dei casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente si intendono fornire una sintesi delle nuove disposizioni.

Si rimanda, in ogni caso, ad una attenta lettura del testo per quanto non espressamente indicato nel prospetto sottostante.

SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
Fino a 4 casi di positività: le attività didattiche si svolgono in presenza. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare , anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;	Fino a 4 casi di positività: <ul style="list-style-type: none">• Uso di FFP2 per 10 giorni per alunni/e e Personale• Test dopo 5 giorni dall'ultimo contatto mediante un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;	Con 1 caso di positività: attività didattica in presenza con uso di mascherina FFP2 per 10 giorni.

TSIC812008 - A30ZLWR - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000537 - 06/02/2022 - I.1 - U
TSIC812008 - A30ZLWR - CIRCOLARI - 0000075 - 06/02/2022 - UNICO - U

<p>Dal quinto caso: attività didattica sospesa per cinque giorni se l'accertamento del 5° caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.</p> <p>Il rientro in classe è consentito in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.</p>	<p>Dal quinto caso di positività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività in presenza per <ul style="list-style-type: none"> ○ Vaccinati con due dosi ○ Guariti da meno di 120 giorni ○ Esenti per ragioni mediche (su richiesta dei genitori) • Attività in didattica a distanza per tutte le altre categorie, con ritorno a scuola con un tampone antigenico o molecolare, da eseguire anche nei centri privati. <p>Regime di auto-sorveglianza</p>	<p>Dal secondo caso di positività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività in presenza per <ul style="list-style-type: none"> ○ Vaccinati con due dosi ○ Guariti da meno di 120 giorni ○ Esenti per ragioni mediche (su richiesta dei genitori) • Attività in didattica a distanza per tutte le altre categorie. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. <p>Regime di auto-sorveglianza</p>
---	--	--

TSIC812008 - A30ZLWR - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000537 - 06/02/2022 - I.1 - U
 TSIC812008 - A30ZLWR - CIRCOLARI - 0000075 - 06/02/2022 - UNICO - U

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 3 del decreto legislativo 39/93

¹ Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

- “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
- è prevista l'effettuazione di **un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.